



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure**  
SEZIONE TECNICA  
Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)  
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - [www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it](http://www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it)

ORDINANZA n° 277/2018

**Argomento: Spettacolo Pirotecnico**

**Località: Specchio acqueo antistante la passeggiata tra Prelo e San Michele di Pagana nel Comune di Rapallo (GE)**

**Data: 30 Settembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 19:00**

**Organizzatore: DI STEFANO Adolfo Sestiere San Michele**

**Responsabile: DI STEFANO Adolfo Tel. 338/5410646-**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 27/09/2018 con la quale il sig. **DI STEFANO Adolfo** quale rappresentante del Sestiere San Michele ha richiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'effettuazione di uno spettacolo pirotecnico mediante l'uso di artifici da sparare tra la passeggiata di Prelo e San Michele di Pagana nel Comune di Rapallo (GE) per il giorno 30/09/2018 a cura del Fochino Sig. **BAGNASCO Luca** ;
- VISTO** Il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo con foglio protocollo n. 16558 del 28.09.2018;
- VISTO** il verbale della commissione tecnica provinciale sostanze esplosive ed infiammabili in data 20/09/2010;
- VISTO** la licenza n. 20 Cat.7-E/2018 rilasciata dal Commissariato di P.S. di Rapallo ai sensi del T.U.L.P.S in data 27/09/2018;
- VISTA** l'autorizzazione n° 14233/18 rilasciata dal Comune di Rapallo in data 19.09.2018 ai sensi dell'art. 30 Cod. Nav per l'occupazione dell'area dove saranno esplosi gli artifici;
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 38/ del 26.09.2018 rilasciata dal Comune di Rapallo per l'occupazione dell'area dove saranno esplosi gli artifici;
- VISTA** la circolare ENAC ATM-05, che prescrive la necessità di nulla osta sola per i fuochi pirotecnici che vengono effettuati ad una distanza inferiore agli 8 KM dall'A.R.P. e per i fuochi che raggiungono un'altezza superiore ai mt 100;
- VISTA** la convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (corleg 72), resa esecutiva con la legge n°1085 del 21/12/1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdichino temporaneamente lo specchio acqueo prospiciente l'area interessata dallo spettacolo pirotecnico;

- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

che nel giorno e nelle ore di seguito specificate, nella spiaggia di Trelo nel Comune di Rapallo (GE), così come meglio evidenziato dallo stralcio di planimetria allegata, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente Ordinanza, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico a cura della "ditta Pirotecnica Tigullio", mediante l'uso di artefizi (mortaretti o mascoli liguri) da sparare nel punto di cui al verbale di commissione in premessa.

**data: 30 Settembre 2018 – dalle ore 14.30 alle ore 19.00;**

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

Nel giorno e negli orari di cui al "rende noto", all'interno dell'area circolare avente raggio di mt 30 (trenta) dal citato punto di sparo, come riportato in planimetria e segnato con la lettera A, per tutta la durata dello spettacolo pirotecnico è vietato l'ormeggio, il transito, la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente la manifestazione in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle stesse. Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto" nonché al personale della Guardia Costiera e delle forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

#### **Art. 2**

La ditta sopra meglio individuata, esecutrice dei fuochi in parola, dovrà:

- a) curare che, mediante apposite ed idonee unità di appoggio posizionate al di fuori dell'area interdetta, venga tempestivamente segnalata alle unità in transito la zona di mare interdetta;
- b) assicurarsi prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico che lo specchio acqueo interessato dallo stesso sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- c) assicurarsi che vengano rispettati tutti i punti del verbale della "Commissione tecnica provinciale sostanze esplosive ed infiammabili" in data 20/09/2010;
- d) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorquando dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate informando tempestivamente le Autorità preposte;
- e) comunicare – prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico- all'Autorità Marittima di Santa Margherita Ligure il recapito telefonico dei pirotecnici impegnati nelle attività";
- f) comunicare all' Autorità Marittima l'avvenuta bonifica dell'area

### Art. 3

È fatto obbligo alla ditta esecutrice dello spettacolo pirotecnico di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di spettacoli pirotecnici previste dal T.U.L.P.S., nonché dalle prescrizioni che sono state o saranno impartite dalla competente autorità di P.S. o, in mancanza di essa dal Sindaco, in particolare, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al verbale della commissione tecnica provinciale sostanze esplosive ed infiammabili in premessa citata.

In concomitanza dello spettacolo pirotecnico, i comandanti delle unità in transito in prossimità degli specchi acque i direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza (almeno 200 metri dal punto di sparo), adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.


### Art. 4


I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/santamargheritaligure](http://www.guardiacostiera.it/santamargheritaligure).

Santa Margherita Ligure, 28.09.2018

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Antonello PIRAS





GOLFO DI POMARO

S. Michele Pagan

Prato

*[Handwritten signature]*